

COMUNE DI LIERNA

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, nell'ambito dell'ordinamento generale degli uffici e servizi di cui costituisce parte integrante, definisce i compiti e la disciplina dello "Sportello Unico per l'Edilizia", secondo quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente Regolamento:

- per S.U.E. si intende lo Sportello Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni;
- per Responsabile del S.U.E. si intende il Responsabile del Servizio Tecnico - Edilizia Privata presso il quale è istituito lo sportello;
- per Responsabile del Procedimento si intende il Responsabile del Procedimento Amministrativo individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 e del vigente Regolamento Comunale dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 14.11.1997.

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il S.U.E. è competente:

- a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili.
- c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di

trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico;

f) all'acquisizione diretta, ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

- del parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001;
- del parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

g) agli incumbenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

1) le autorizzazioni e certificazioni del competente Ufficio Tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;

2) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

3) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

4) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

5) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.

ARTICOLO 4

ISTITUZIONE

1) Lo sportello è istituito presso l'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DEL S.U.E. E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

1) Al responsabile del S.U.E. compete il rilascio dei provvedimenti conclusivi.

2) Il responsabile del S.U.E. ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.11 del vigente Regolamento Comunale dei Procedimenti Amministrativi, può individuare, per le procedure relative ai vari interventi facenti capo allo sportello unico, il Responsabile del Procedimento.

3) Finché non sia effettuata l'individuazione di cui al comma 2, è considerato responsabile del singolo procedimento il responsabile del S.U.E..

ARTICOLO 6

ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1) Il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5, svolge tutte le funzioni assegnate

dalla Legge e dai regolamenti comunali, ed in particolare:

- cura l'istruttoria ed acquisisce i prescritti pareri dagli Uffici Comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente;
- cura l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990;
- in relazione alle richieste di permesso di costruire, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto;
- qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni e fissando un termine per la pronuncia dell'interessato;
- interrompe il termine per il rilascio del permesso di costruire per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
- convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001;
- dispone con motivato provvedimento il raddoppio dei termini previsti dalla legge per i progetti particolarmente complessi;
- cura gli atti istruttori in relazione ai procedimenti relativi a denunce di inizio attività, all'attività di vigilanza edilizia e ogni altra attività attinente ai procedimenti edilizi.

ARTICOLO 7

RAPPORTI CON LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1) Il S.U.E. collabora con lo Sportello Unico per le attività produttive e svolge tutti i procedimenti edilizi che costituiscono sub procedimenti del procedimento unico attinente le attività produttive.

ARTICOLO 8

CONTROLLI SULLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ

1) Con Determinazione del Responsabile del S.U.E. sono stabilite le modalità ed i criteri di effettuazione del controllo delle denunce di inizio attività e delle dichiarazioni sostitutive.

2) Quando dal controllo emerge la falsità delle dichiarazioni sostitutive, il responsabile del S.U.E. provvede alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ed alla declaratoria di decadenza dai benefici o comunque all'annullamento degli atti eventualmente emanati sul presupposto dei requisiti dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e del D.P.R. 6.6.2001 n. 380.

ARTICOLO 9

ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.